

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI

Art. 1 Finalità

La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione miranti a costruire una società locale ed internazionale nella quale possano essere pienamente realizzati tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e delle altre Convenzioni internazionali.

L'attività della Provincia avviene nel rispetto delle leggi statali, delle direttive comunitarie, delle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Carta Internazionale dei Diritti del Fanciullo del 1989 e alla collegata Convenzione Internazionale del gennaio 1990, e delle deliberazioni di conferenze mondiali, quali la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino 1995, promosse da organismi cui partecipa l'Italia, aventi ad oggetto i fini di cui sopra.

A tal fine la Provincia sostiene iniziative dirette nei settori della cultura, ricerca, educazione, informazione, cooperazione e formazione, stipula convenzioni con Enti e associazioni, favorisce le iniziative di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, istituti di educazione scolastica, istituzioni culturali, Università operanti nel territorio provinciale.

La Provincia agevola e favorisce l'installazione sul proprio territorio di sedi di Organizzazioni internazionali Non Governative, in particolare di laboratori di interculturalità promossi da associazioni e gruppi appartenenti a Paesi diversi.

Art. 2 Formulazione del programma degli interventi

Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Giunta Provinciale provvede ogni anno nell'ambito della sua competenza e tenendo conto delle indicazioni della Consulta di cui al successivo articolo 3, alla formulazione del Programma degli interventi che viene presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.

Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali ed individua le risorse finanziarie.

Il programma è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi proposti, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte.

Ogni anno verrà pubblicato l'avviso per la presentazione dei progetti nell'ambito del quale saranno indicati gli obiettivi ed il programma di interventi a cui i progetti stessi dovranno fare riferimento

Art. 3

Consulta provinciale per la solidarietà Internazionale e i diritti umani

E' istituita la Consulta provinciale per la solidarietà internazionale e i diritti umani, con sede presso la Provincia di Genova, la quale ha funzioni di consulenza, partecipazione e controllo democratico. In particolare:

- formula proposte alla Giunta utili all'elaborazione del programma degli interventi di cui all'art. 2;
- individua criteri di valutazione dei progetti, di cui al successivo art. 5, sulla base dei quali formulerà proposta alla Giunta rispetto ai progetti da sostenere;

Art. 3 bis

Nomina e composizione della Consulta

Il Presidente della Provincia nomina la Consulta provinciale per la solidarietà internazionale e i diritti umani, con la seguente composizione:

- Il Presidente della Giunta Provinciale o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- due esperti scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni Non Governative e dalle Associazioni di Promozione sociale, che operano nel campo della cooperazione internazionale con finalità di solidarietà, nel territorio provinciale;
- un esperto scelto tra quelli motivatamente designati dalle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato di cui all'art. 5 che operino nell'ambito del territorio provinciale con fini di solidarietà internazionale;
- un esperto scelto tra quelli motivatamente designati dalle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato di cui all'art. 5 nel settore culturale, operanti nella realtà locale provinciale;
- tre rappresentanti del Consiglio Provinciale garantendo il rispetto delle minoranze, designati dal Consiglio stesso;
- tre esperti nominati dal Presidente della Provincia

Le designazioni, accompagnate dai curricula dei candidati, saranno effettuate a seguito di apposito bando emanato dalla Provincia, inserito sul sito internet dell'Amministrazione, e pubblicato sui quotidiani locali a maggiore diffusione

I componenti della Consulta rimangono in carica per la durata del mandato del Presidente della Provincia ed esercitano, comunque, i loro compiti sino alla nomina dei successori.

Il Presidente convoca la Consulta di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro componenti.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai membri, di norma, almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta, specificando ora, data, luogo di riunione ed ordine del giorno.

Le sedute della Consulta sono valide se è presente la metà più uno dei Commissari, tra i quali il Presidente, o suo delegato .

Il Presidente, d'intesa con la Consulta, autorizza i singoli Commissari ad essere assistiti, su punti specifici dell'ordine del giorno, da un esperto dell'organizzazione di appartenenza

Art. 4 Settori di attività

I settori di attività ai quali è indirizzato il sostegno da parte della Provincia riguardano:

- iniziative di cooperazione internazionale promosse da altri soggetti, anche sotto forma di assistenza alla predisposizione ed alla verifica di fattibilità di iniziative e progetti ritenute di particolare rilievo. Sono comprese nella presente tipologia anche le attività di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale, del microcredito a vantaggio dei piccoli produttori, di formazione professionale, finalizzate sia al reinserimento di immigrati nei rispettivi paesi d'origine che alla formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- Programmi di educazione ai temi della mondialità e della pace, specialmente nell'ambito scolastico ed iniziative volte alla promozione della solidarietà internazionale, all'intensificazione degli scambi culturali, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; istituzione di borse di studio e corsi formativi per gli insegnanti, d'intesa con le autorità scolastiche competenti;
- Iniziative straordinarie di carattere umanitario e di solidarietà a beneficio di popolazioni straniere, nella fase di emergenza e in quelle successive volte al suo superamento.

Art. 5 Presentazione dei progetti

Le proposte inerenti i settori di attività di cui all'articolo 4 possono essere presentate da:

- Enti locali
- Organizzazioni Non Governative che operino nel campo della cooperazione internazionale idonee ai sensi della vigente normativa nazionale in materia o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea ;_e/o associazioni senza fine di lucro che abbiano esperienza nel campo della cooperazione internazionale con finalità di solidarietà di almeno tre anni;

- Università, Istituzioni scolastiche e culturali.
- Organizzazioni iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n.15, da almeno sei mesi e aventi prevalentemente fini di solidarietà internazionale e cooperazione.

A parità di interesse hanno priorità i progetti pervenuti da soggetti di cui sopra che abbiano almeno una sede o struttura operativa nel territorio della Provincia di Genova ed i progetti presentati da aggregazioni di più associazioni e/o organizzazioni, avendo individuato un soggetto capofila

Ogni soggetto non potrà presentare all'Amministrazione Provinciale più di tre progetti all'anno.

Art. 6

Rapporti con Enti e Associazioni e Istituti di educazione scolastica

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Provincia di Genova può stipulare convenzioni con altri Enti pubblici e con Associazioni impegnate nella promozione della pace e dei diritti umani.

La Provincia collabora attivamente con gli istituti di educazione scolastica (scuole ed istituti di ogni ordine e grado, Distretto Scolastico, Direzione Regionale per la Liguria del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), allo scopo precipuo di sviluppare l'insegnamento dei diritti umani e della pace nel quadro dei programmi scolastici, contribuendo così alla corretta applicazione del metodo "educazione orientata all'azione" quale raccomandato dall'ONU, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

La Provincia promuove e contribuisce allo svolgimento di corsi di formazione alla pace e ai diritti umani per insegnanti; bandisce premi per studenti che si distinguono nell'apprendimento e nella pratica della cultura della pace e dei diritti umani; favorisce i gemellaggi tra le scuole del proprio territorio e quelle dei Comuni o Comunità di villaggio di altri Paesi del mondo.

La Provincia si dota di strumenti idonei ad assicurare il collegamento costante tra gli istituti di educazione scolastica e i suoi uffici e servizi competenti in materia di diritti umani.

Art. 7

Gemellaggi

La Provincia concepisce e realizza, autonomamente o in collaborazione con altri Enti locali, il gemellaggio con enti istituzionali territoriali di altri Paesi quale percorso di pace, con l'attiva partecipazione delle formazioni sociali della solidarietà e della cultura di pace positiva, oltre che delle strutture economiche.

Per alimentare il percorso di pace positiva, il gemellaggio si prefigge la realizzazione di obiettivi specifici: incontri periodici tra amministratori locali, comuni programmi educativi, cooperazione diretta tra nuclei familiari ed associazioni.